



EVAC: PH120 si o no?



Data la confusione che impera in merito all'obbligatorietà o meno di utilizzare cavi EVAC (Evacuazione e audio di emergenza) resistenti al fuoco per 120 minuti (PH120) facciamo notare che alla base di tutto vi è una <u>errata interpretazione dei Decreti Ministeriali</u>. Nei Decreti Ministeriali si fa esplicito riferimento <u>all'autonomia che deve avere il sistema di alimentazione di sicurezza</u>. Questo ha sicuramente influenza sui cavi di alimentazione che però nulla hanno a che vedere con i cavi EVAC (Uo/U 100/100). Ad oggi non esiste alcun documento tecnico e/o legislativo che faccia specifico riferimento ad un cavo EVAC PH120. La prova provata è il fatto che il CEI, quando ha redatto e poi pubblicato la norma tecnica CEI 20/105 V1,in accordo con la specifica tecnica UNI CEN/TS 54-32, non ha ritenuto di dover garantire una resistenza al fuoco superiore ai 30 minuti certificando in questo modo che, ad oggi, non esiste alcun cavo EVAC normalizzato per lavorare 120 minuti sotto l'azione del fuoco.

Nella specifica tecnica UNI CEN/TS 54-32 si legge chiaramente che:

"Salvo il caso in cui sia richiesto dai regolamenti locali, regionali o nazionali, può non essere necessario proteggere i cavi che servono gli altoparlanti nel compartimento antincendio dove è presente un incendio, poiché l'avviso agli occupanti ha luogo prima che l'incendio danneggi il cavo. Tuttavia è importante garantire che il SAV continui a funzionare in altre parti dell'edificio in modo che altri occupanti possano ricevere trasmissioni di emergenza. Salvo i casi in cui siano trattati dai regolamenti locali, regionali o nazionali, nel caso in cui i sistemi di cablaggio passino da un compartimento antincendio ad un altro, i cavi devono essere classificati come resistenti al fuoco per almeno 30 minuti in conformità alla norma EN 50200 (PH30)."

Per chi volesse approfondire l'argomento i documenti ufficiali di riferimento sono:

Norma **UNI 9795:2013:** "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio"

Specifica tecnica **UNI CEN/TS 54-32:2015**: "Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione dei **sistemi di allarme vocale** all'interno e intorno agli edifici, che trasmettono informazioni per la protezione delle persone in caso di incendio.

D.M. 18 Settembre 2002 D.M. 19 Marzo 2015

Conclusioni

Chiunque suggerisca cavi EVAC PH120, lo fa sapendo di non avere alcun supporto normativo a dargli conforto.

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

- **D.M. 18 Settembre 2002** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
- **D.M. 19 Marzo 2015** Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

Nota: L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 Marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 Settembre 2002 e introduce un titolo V ("Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio").

Scopo e Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

ALLEGATO al D.M. 18 Settembre 2002

TITOLO II -Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

- 6 Impianti elettrici
- 2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) elevatori antincendio;
- f) impianto di diffusione sonora.
- **4.** L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (<15 sec) per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di diffusione sonora.
- **6.** L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima è stabilita per ogni impianto come seque:
- a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi:
- b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;
- c) elevatori antincendio: 2 ore;
- d) impianti idrici antincendio: 2 ore;
- e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.
- 8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

8.2 - Caratteristiche.

- 1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
- 2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.

8.3 - Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tale fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte nell'incendio.

ESTRATTO DALLA SPECIFICA TECNICA UNI CEN/TS 54-32:2015: "Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione dei **sistemi di allarme vocale** all'interno e intorno agli edifici, che trasmettono informazioni per la protezione delle persone in caso di incendio".

7.5.9 Classificazioni dei cavi in base alla resistenza al fuoco

Salvo il caso in cui sia richiesto dai regolamenti locali, regionali o nazionali, può non essere necessario proteggere i cavi che servono gli altoparlanti nel compartimento antincendio dove è presente un incendio, poiché l'avviso agli occupanti ha luogo prima che l'incendio danneggi il cavo. Tuttavia, è importante garantire che il SAV continui a funzionare in altre parti dell'edificio in modo che altri occupanti possano ricevere trasmissioni di emergenza.

Salvo il caso in cui siano trattati dai regolamenti locali, regionali o nazionali, nel caso in cui i sistemi di cablaggio passino da un compartimento antincendio a un altro, i cavi devono essere classificati come resistenti al fuoco per almeno 30 min in conformità alla EN 50200 (PH30).